



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1374 DEL 05/07/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i. – Rilascio Licenza n. 47/2024 per Attingimento acque dal fiume CALORE, per uso IRRIGUO (colture di TABACCO) anno 2024 - Ditta CASAZZA ANTONIO, residente a Calvi (BN) alla via Federico II n. 30.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Delibera Presidenziale n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa della Provincia di Benevento che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale N. 1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata Qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche Ecologia, alla dipendente Ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare approvato con D. P. n. 174 del 15.06.2023 e successiva disposizione di presa d'atto Prot. n. 172/2024;
- il Decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente del SETTORE 3 "RISORSE IDRICHE E AMBIENTE" all'Arch. Giuseppe D'ANGELO;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art. 56 del Testo Unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 dell' 11/12/1933;
- l'art. 13 del D.P.R. del 15/01/1972 n. 6 e l'art. 90 del D.P.R. del 24/07/1997 n. 616;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/5/1980, n. 65 del 1/9/1991 e n. 16 del 20/3/1982;
- i D. Lgs. n. 275 del 12/7/1993 e n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- le Delibere di G.P. n. 133 del 8/4/2002, n. 265 del 5/6/2002 e n. 100 del 25/2/2009;
- il Piano Tutela delle Acque della Regione Campania adottato con D.G.R. n. 1220 del 6/7/2007;
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i. pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 19/11/2012;

PREMESSO che:

- in data **26/06/2024**, acquisita al Prot. n. **16187**, è pervenuta richiesta da parte del Sig. **CASAZZA ANTONIO**, relativa alla licenza di attingimento per uso **IRRIGUO** da corpo idrico superficiale dal fiume **CALORE**, nel comune di **CALVI** con punto di presa al Foglio **3 P.lla 181**;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di rilascio della Licenza n. 47/2024 per attingimento d'acqua pubblica dal fiume CALORE, in agro del Comune di CALVI (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al Foglio n. 3 P.lla n. 181, ed in misura 1,0 litri al secondo;

DATO ATTO che:

- il funzionario istruttore ha rilevato che la documentazione presentata dalla ditta CASAZZA ANTONIO, risulta completa per il rilascio della licenza di attingimento, ai sensi dell'art. 32 Regolamento Regionale n. 12/2012 e con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti e gli atti citati, stante gli atti d'ufficio, sono veri e fondati;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, condizionatamente a quanto previsto nell'allegato A alla presente Determinazione ed ai sensi della normativa citata in premessa, il rilascio della Licenza n. **47/2024** per attingimento d'acqua pubblica dal fiume CALORE, in agro del Comune di CALVI (BN), con ubicazione catastale del punto di presa al Foglio n. **3 P.la n. 181**, ed in misura 1,0 litri al secondo per uso irriguo delle colture di TABACCO;
- 2) **di dare atto** che la licenza di attingimento è valida fino al **15/10/2024**, si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'acqua e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, con semplice comunicazione o diffida, ed inoltre, trattandosi di licenza per utilizzazione provvisoria di acque pubbliche, la ditta non acquisisce alcun diritto su di esse e in caso di revoca o di sospensione della licenza non potrà avanzare alcun reclamo né richiedere indennizzi di sorta;
- 3) **di accordare** la licenza, salvi i diritti dei terzi, alle specifiche condizioni di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- 4) **di dare atto**, altresì, che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- 5) **di evidenziare** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), sul sito dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 7) **di dare atto** che entro 60 giorni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle acque, sulla base dell'art. 18 del T.U. 1775/33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ*f.to (Ing. Stefania Rispoli)***IL DIRIGENTE***f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)*

